

4. Visto "diplomatico" per accreditamento o notifica (V.N.)

Si tratta di un visto di tipo "D" della durata di 365 gg, per ingressi: multipli.

Il visto diplomatico per accreditamento o notifica consente l'ingresso in Italia ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato, allo straniero titolare di passaporto diplomatico o di servizio, destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatico-consolari del suo Paese, in Italia o presso la Santa Sede.

Il visto diplomatico è rilasciato anche agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare. Per le persone che non fanno parte dello stretto nucleo familiare dello straniero titolare di visto diplomatico non è previsto il rilascio di un visto di lungo soggiorno: al fine di consentire brevi visite familiari potrà essere richiesto un visto per turismo, in presenza dei requisiti previsti.

Tutte le richieste di visto devono essere avanzate per le vie diplomatiche, con nota verbale. La concessione del visto è sempre subordinata al preventivo nulla osta rilasciato dal Cerimoniale Diplomatico del MAE il quale rilascia al titolare ed al suo stretto nucleo familiare una carta d'identità, che esime dalla richiesta del permesso di soggiorno ai sensi di quanto disposto dalle Convenzioni di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961 e sulle Relazioni Consolari del 1963 (ratificate con legge n. 804 del 9 agosto 1967).

Il visto diplomatico va apposto solo su passaporti diplomatici o di servizio. Qualora particolari situazioni locali richiedessero l'apposizione del visto su un passaporto ordinario, la Rappresentanza diplomatica dovrà segnalarlo al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica nella richiesta di nulla osta, specificandone le ragioni.

Nel caso di breve missione presso una Rappresentanza diplomatico-consolare estera in Italia, che non comporti il formale accreditamento o notifica, verrà rilasciato un visto per missione (v. visto per Missione).

Sono esenti dal visto diplomatico di lungo soggiorno, i titolari di passaporto diplomatico o di servizio, cittadini dei seguenti Paesi con i quali vigono regimi bilaterali di esenzione, derivanti da accordi o da prassi consolidata: ALGERIA, ARGENTINA, BRASILE, CANADA, CILE, COLOMBIA, EGITTO, FILIPPINE, GIAPPONE, HONDURAS, ISRAELE, MAROCCO, PANAMA, PARAGUAY, PERÙ, SVIZZERA, THAILANDIA, TUNISIA, TURCHIA, URUGUAY e VENEZUELA.

Il visto diplomatico sarà successivamente convertito, in territorio nazionale, nella Carta d'Identità rilasciata dal Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana presso il Ministero degli Affari Esteri. La richiesta di emissione della Carta d'Identità deve avvenire entro otto (8) giorni dall'ingresso nel territorio nazionale.

È previsto il rilascio del **visto per lavoro subordinato fuori flussi** al "personale domestico privato" al seguito dei funzionari diplomatici e del personale tecnico amministrativo (art. 1 lett. h della Convenzione di Vienna del 1961) e dei funzionari consolari (art. 1 lett. i della Convenzione di Vienna del 1963), sempre salva la condizione di reciprocità.